

# **ALLEGATO “C” AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

**Disciplinare concernente l'armamento del Corpo di Polizia Provinciale**

## **ALLEGATO “C” AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

**Disciplinare concernente l'armamento del Corpo di Polizia Provinciale**

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>Art. 1</b>  | <b>Ambito di Applicazione</b>  |
| <b>Art. 2</b>  | <b>Tipo delle armi in dotazione</b>  |
| <b>Art. 3</b>  | <b>Numero delle armi in dotazione</b>  |
| <b>Art. 4</b>  | <b>Assegnazione delle armi</b>   |
| <b>Art. 5</b>  | <b>Uso delle armi</b>  |
| <b>Art. 6</b>  | <b>Servizio svolto con armi</b>  |
| <b>Art. 7</b>  | <b>Servizi di collegamento e di rappresentanza</b>                                 |
| <b>Art. 8</b>  | <b>Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto</b> |
| <b>Art. 9</b>  | <b>Custodia delle armi – Consegnatario</b>   |
| <b>Art. 10</b> | <b>Prelevamento e versamento delle armi</b>  |
| <b>Art. 11</b> | <b>Doveri dell'assegnatario</b>  |
| <b>Art. 12</b> | <b>Addestramento</b>   |
| <b>Art. 13</b> | <b>Rinvio</b>  |

## **ALLEGATO “C” AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

### **Disciplinare concernente l'armamento del Corpo di Polizia Provinciale**

#### **Art. 1**

##### **Ambito di applicazione**

1 - Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, l'armamento del Corpo di Polizia Provinciale, per le finalità di cui alla legge del 7 marzo 1986 n. 65 e della legge 11/2/1992 n. 157, avviene secondo quanto stabilito dal presente disciplinare.

#### **Art. 2**

##### **Tipo delle armi in dotazione**

1 - Al personale del Corpo cui è riconosciuta la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, per l'espletamento del servizio, deve venire assegnato in dotazione personale e permanente il seguente tipo di armamento, scelto nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della legge 18/4/1975 n. 110, e successive modificazioni e integrazioni, fornito di caricatore e fondina:

- Personale maschile - pistola semiautomatica marca Beretta, calibro 9x21, tra i seguenti modelli:

- modello 8000 F COUGAR
- modello 8000 L COUGAR
- modello 8000 P x 4 STORM

- Personale femminile - pistole semiautomatiche marca Beretta, calibro 9 mm SHORT (9 corto), tra i seguenti modelli:

- modello 83 F
- modello 84 F

**2** – A tutto il personale del Corpo viene altresì fornito quale munizionamento personale n. 15+15 proiettili calibro 9x21 IMI (maschile) o 380 ACP (femminile).

**3** - Costituisce invece armamento di reparto assegnato in via temporanea per specifici servizi comandati di volta in volta con ordine di servizio a firma del Comandante del Corpo:

- fucile da caccia ad anima liscia, cal. 12, marca Beretta:
  - modello AL 391 GOLD
  - modello A 390
  - modello A 304
- fucile semiautomatico calibro 30.06 a canna rigata, con otturatore, cal. 7 mm RM:
  - marca Remington, modello 700 Sendero
  - marca Sako, modello 75 Hunter
- fucile monocanna marca Falco, cal. 8 Flobert

- n. 500 proiettili, vari calibri, come da denuncia per armi lunghe.

**4** – Tutto l'armamento ed il munizionamento di reparto è custodito presso la locale Armeria con le modalità di prelievo e riconsegna di cui all'art. 20 co. 11 del Regolamento del Corpo.

**5** – L'uso delle armi in dotazione personale e di reparto è disciplinato secondo la vigente normativa nazionale e secondo l'art. 20 del Regolamento del Corpo.

### **Art. 3**

#### **Numero delle armi in dotazione**

**1** - Il numero complessivo delle pistole e dei fucili di cui al precedente art. 2, in dotazione al Corpo, è fissato con provvedimento del Presidente della Provincia.

**2** - Le munizioni sono acquistate di volta in volta secondo necessità e sono custodite negli appositi locali adibiti ad armeria e consegnate agli appartenenti al Corpo, previa documentazione dell'uso delle stesse su apposito registro.

**3** - I fucili, utilizzati per i servizi di polizia, sono consegnati agli appartenenti al Corpo e utilizzati ogni qualvolta si manifestino specifiche esigenze, preventivamente autorizzate, per la realizzazione di interventi di controllo di specie selvatiche.

**4** - Il Presidente denuncia, ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo, alla locale Autorità di P.S. competente per territorio.

#### **Art. 4**

##### **Assegnazione delle armi**

1 - L' assegnazione delle armi quale dotazione personale dei singoli appartenenti a Corpo avviene a tempo indeterminato con provvedimento a firma del Presidente della Provincia o dell' assessore delegato se individuato e comunque, fatti salvi i legittimi provvedimenti di ritiro dell' arma, per un periodo coincidente con la permanenza del rapporto di lavoro.

2 - Del provvedimento di assegnazione in via continuativa è fatta menzione in apposita certificazione personale che costituisce parte integrante della tessera di riconoscimento personale rilasciata ad ogni componente del Corpo di Polizia Provinciale e che lo stesso è tenuto a portare con sé.

#### **Art. 5**

##### **Uso delle armi**

1 - Nell'ambito del servizio l'arma corta deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7/3/1986 n. 65, l'addetto al Corpo sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi e fuori dal servizio, l'arma deve essere portata in modo non visibile.

2 - Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e queste non possono essere alterate nelle loro caratteristiche.



3 - Per le armi assegnate in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio, nell'ambito del territorio provinciale oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento. In questo caso l'arma corta è portata con le modalità di cui al secondo comma.

4 - Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti, il Presidente della Provincia richiede al Prefetto la qualità di Agente di P.S., per gli appartenenti al Corpo, ai sensi del punto 2 dell'art. 5 legge 65/86, con le modalità ed in analogia con quanto previsto dallo stesso articolo per il Sindaco nel caso della polizia municipale.

## **Art. 6**

### **Servizio svolto con armi**

1 - Nell'ambito del territorio della Provincia tutte le funzioni riguardanti le attività di polizia giudiziaria, di polizia amministrativa e, comunque, per tutte le materie la cui funzione sia demandata alla Polizia Provinciale dalle leggi e dai regolamenti, sono svolte, per quanto concerne gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., con le armi in dotazione.

2 - Sono pure armati i servizi per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica prestati in ausilio alle forze di polizia a competenza generale, previsti dall'art. 3 della Legge 7/3/1986 n. 65, e della legge n. 121/81, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità.

## **Art. 7**

### **Servizi di collegamento e di rappresentanza**

- 1 - I servizi di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio della Provincia, sono svolti senza armi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4/3/1987 n. 145.
- 2 - Agli addetti al Corpo di Polizia Provinciale cui l'arma è assegnata in via continuativa, ai sensi del precedente art. 5, è consentito il porto della medesima nel territorio della Provincia in cui si svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio o viceversa.

## **Art. 8**

### **Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

- 1 - I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale della Provincia, per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare in particolari occasioni stagionali o eccezionali altri corpi di Polizia a competenza generale o particolare dello Stato o delle Province o dei comuni, sono effettuati, di norma, senza armi. Tuttavia il Presidente della Provincia, nel cui territorio il servizio deve essere svolto, quando ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 9 del D.M. 4/3/1987 n. 145, può richiedere che il contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti armati, in considerazione della natura del servizio, stante le previsioni di cui al precedente art. 6.



2 - Il Presidente comunica al Prefetto ed al Questore della provincia di Arezzo ed a quelli territorialmente competenti per il luogo in cui il servizio esterno sarà effettuato, nei casi previsti dal presente articolo e dal co. 1 del precedente art. 7:

- il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi;
- la tipologia del servizio da prestare;
- la durata presumibile della missione.

## **Art. 9**

### **Custodia delle armi – Consegnatario**

1 - Le armi e le munizioni della dotazione del Corpo sono custoditi in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo cassaforte e con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in ambienti interni al Comando di Polizia Provinciale.

2 - L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

3 - Le armi sono consegnate e versate scariche e prive di fondina.

4 - Il Presidente della Provincia individua tra il personale dipendente del Corpo di Polizia il soggetto consegnatario delle armi.

5 - Il Consegnatario deve adempiere con la massima diligenza i doveri di cui all'art. 17 del D.M. n.145/87.

6 - Questi cura inoltre la predisposizione dei seguenti adempimenti burocratici:

- predisposizione del provvedimento del Presidente per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;
- predisposizione del provvedimento del Presidente per l'assegnazione delle armi in via continuativa, e le relative comunicazioni al Prefetto ed al Questore;
- rilascio all'addetto della certificazione ai sensi dell'art. 5 comma 3, da allegarsi alla tessera di riconoscimento personale, attestante l'assegnazione in via continuativa delle armi ai singoli addetti;
- predisposizione dei provvedimenti per lo svolgimento dei corsi di addestramento al tiro e delle relative comunicazioni al Prefetto ed al Questore della provincia di Arezzo;
- consegna delle pistole e dei fucili agli Agenti autorizzati a prelevarli e detenerli, sia stabilmente che temporaneamente.

## **Art. 10**

### **Prelevamento e versamento delle armi**

1 - Le armi in dotazione personale, qualora non custodite in casa con le modalità e secondo la vigente normativa dello Stato, e comunque durante i periodi di legittima assenza prolungata dal servizio o qualora ritenuto opportuno per motivi di sicurezza, possono essere custodite nell'Armeria di Reparto e quindi prelevate

e riconsegnate al consegnatario previa annotazione nei relativi registri di carico e scarico delle armi e delle munizioni, tenuto a cura dello stesso.

2 - Le armi consegnate in via continuativa devono essere immediatamente versate al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione e, comunque, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Presidente o dal Prefetto.

## **Art. 11**

### **Doveri dell'assegnatario**

1 - L'addetto al Corpo al quale le armi sono assegnate in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi delle armi e le condizioni in cui le stesse e le relative munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento delle armi stesse;
- d) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;

e) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 12.

2 - L'arma di ordinanza è personale. Personale è inoltre la responsabilità che da essa deriva: deve essere custodita con la massima cura e non può essere manomessa o ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.

3 - La manomissione implica l'immediato ritiro dell'arma con provvedimento a cura del Presidente della provincia o del Consigliere delegato, se individuato, su segnalazione del Comandante del Corpo, salvo le ulteriori sanzioni disciplinari adottate dagli organi competenti.

## **Art. 12**

### **Addestramento**

1 - Gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S. prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano in precedenza già prestato servizio in un' altra forza di polizia a competenza generale o particolare dello Stato, delle provincie e dei comuni.

2 - Gli stessi debbono inoltre risultare regolarmente giudicati idonei nelle varie esercitazioni di tiro programmate.

3 - Agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale cui le armi sono state assegnate in via continuativa ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, è data

facoltà di recarsi al poligono di tiro anche di propria iniziativa per l'addestramento e, in tal caso, le spese relative sono a carico dell'interessato.

### **Art. 13**

#### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge 7/3/1986 n. 65, del Decreto del Ministro dell'interno 4/3/1987 n. 145, della legge 18/4/1975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773, della legge 11/2/1992 n. 175, nonché ogni altra disposizione nel tempo vigente in materia.